



ORIGINALE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ'-CESENA

Prot. Gen. N. 47816/2009

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilanove addì 19 (diciannove)

del mese di Maggio alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | A |
| 4) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 5) | COLLARETA | MARGHERITA | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MANNI | ALBERTO | - | ASSESSORE | |
| 8) | MORETTI | ORAZIO | - | ASSESSORE | |
| 9) | RUSTICALI | LUIGI | - | ASSESSORE | |
| 10) | SANSAVINI | LUIGI | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 255

COMUNE DI FORLÌ. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA "ADF 12 VILLAGRAPPA EST" UBICATA IN VIA DEL BRALDO IN LOCALITÀ VILLAGRAPPA. - FORMULAZIONE PARERE ART. 5 L.R. 19/08. - FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 2° DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47. - ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il “Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata, relativo alla “ADF 12 – Villagrappa est”, ubicata a Forlì in Via del Braldo, località Villagrappa, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 10.02.2009 (agli atti con prot. prov.le n. 12771 del 12.02.2009), ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere, art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003);

art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.4/2008;

Premesso che

con deliberazione del C.C. n. 98 del 23.06.2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000 il Comune ha adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano operativo Comunale (POC) e regolamento urbanistico edilizio (RUE), approvati dal Comune con delibera n. 179 del 01.12.2008;

in data 09.03.09, lo scrivente Servizio ha richiesto al Comune alcune integrazioni documentali con nota prot. n. 22498;

il Comune di Forlì in data 21.04.2009 ha provveduto all'integrazione richiesta, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n. 39297 del 21.04.2009);

Constatato che i principali elementi caratterizzanti il Piano possono essere così descritti:

il piano attuativo di iniziativa privata è relativo ad un'area a contatto con il tessuto urbano nella parte est della frazione di Villagrappa, classificata dal PRG vigente quale Ambito di Ricomposizione e Ridisegno delle Frazioni, destinazione a residenza e a terziario, quest'ultimo in modesta quota;

il piano si attesta sulla Via del Braldo, ma la sua accessibilità carrabile avviene dalla parte interna della esistente lottizzazione (via Vespignani) di cui costituisce espansione. Il lotto fondiario è separato dalla via del Braldo da un percorso ciclo-pedonale e da una fascia alberata.

il piano definisce le seguenti quantità, da distribuirsi su una Superficie Territoriale complessiva pari a 15.712 mq. con un Ut pari a 0,12 mq/mq.

superficie fondiaria edificabile 4.070 mq;

superficie a verde pubblico mq. 10.289 mq.;

superficie a parcheggi pubblici 448 mq;

la Superficie Complessiva edificabile è pari a 1.893 mq..

Il Piano Urbanistico disloca le aree edificabili in un'unica soluzione parallelamente alla Via del Braldo, sul lato occidentale dell'area in adiacenza al tessuto residenziale esistente, realizzando un'ampia area a verde a est. Il parcheggio pubblico è posto quale completamento della viabilità di accesso. Esso disimpegna anche l'area verde attrezzata. La superficie a verde pubblico è accorpata in un'unica ampia area in continuità, lungo il Rio San Lazzaro, con la zona a verde pubblico già esistente.

La capacità edificatoria è distribuita sull'unico lotto con due edifici di medesima tipologia architettonica, ma con caratteristiche in parte diverse. Nell'edificio A è prevista una parte di alloggi come ERP (pari a 280 mq. di SC), mentre la destinazione terziaria (commerciale) è prevista al piano terra dell'edificio B. L'edificazione si sviluppa su due piani fuori terra, mentre è previsto un piano interrato per i garages.

Richiamato quanto segue:

- In ossequio all'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la Giunta Provinciale formula eventuali osservazioni sulla strumentazione attuativa trasmessa dai

Comuni, i quali sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali;

- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 (ex parere art. 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06; la Provincia, ai sensi della L.R.9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

Considerato in particolare:

A) Parere ai sensi art. 5 della L.R. 19 art. 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003)

L'area di intervento è ubicata in pianura, a Sud-Ovest del centro abitato di Forlì, su depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età olocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente argilloso - limose. Un livello ghiaioso è presente a profondità variabili tra 12 e 13 m..

Le analisi geologiche non hanno evidenziato particolari problematiche di carattere idrogeologico ed escludono il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma.

Considerato

-- che le analisi preliminari di microzonazione sismica, hanno rilevato una frequenza di sito pari a 4,8 Hz.;

-- che l'area è zonizzata a vulnerabilità idrogeologica estremamente elevata nella Tavola TAF del PRG e quindi soggetta alle prescrizioni di cui agli articoli 149 e 150 delle NTA del RUE, come indicato nell'"allegato A" del Piano, ma che le analisi geologiche hanno in realtà evidenziato la netta prevalenza di depositi argillosi, che permettono di escludere interazioni con la falda;

Sulla base delle analisi contenute nella "Relazione geologica", a firma del Dr. Enzo Lucchi, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 2° della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

Il Piano segue sostanzialmente lo schema di assetto del POC, qui trasposto dal previgente PRG, schema quindi già sostanzialmente valutato da questa Provincia. Esso, infatti, costituisce un piccolo sviluppo, organicamente agganciato del centro frazionale di Villagrappa.

Le caratteristiche insediative del progetto urbanistico non mettono in evidenza particolari problematiche. Non si ritiene necessario, pertanto, formulare osservazioni.

C) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008

Per il presente piano è stato presentato apposito "rapporto preliminare", redatto con riferimento all'Allegato 1 del D.lgs.152/2004, con cui si evidenzia la non significatività degli impatti ambientali del piano, in considerazione dei seguenti aspetti:

- il Piano in oggetto non ha influenza o ricadute di alcun genere su progetti costituendo esso strumento attuativo;
- la progettazione delle infrastrutture a rete del comparto in oggetto è stata effettuata colmando anche la necessità di opere fuori comparto (strada di accesso), per cui il nuovo insediamento risulterà dotato di tutte le necessarie dotazioni di rete e allacciato alle dorsali pubbliche già esistenti lungo la Via del Braldo e lungo la via Vespignani;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche prevede la realizzazione di una vasca di laminazione ricavata all'interno dell'area verde non attrezzata, necessaria al rispetto dell'invarianza idraulica e posta in posizione centrale all'area verde pubblica, oltre ad interventi di dimensionamento sulla fognatura;
- il piano ha tenuto conto, inoltre delle prescrizioni normative comunali relative alle zone di tutela fluviale;
- E' stata effettuata un'apposita relazione per l'applicazione delle norme del "Regolamento per la promozione della qualità bioecologica degli interventi edilizi" del Comune di Forlì, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 23.04.2001, da prevedersi per l'edificio A.

Con tali presupposti e in considerazione dell' entità dell'intervento, delle sue caratteristiche e della sua destinazione d'uso a prevalenza residenziale, il proponente giunge alla conclusione che non si determinino impatti significativi sull'ambiente e quindi di non ritenere necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Vista, quindi, la documentazione tecnica relativa al suddetto P.U.A., con particolare riferimento all'elaborato "Verifica di Assoggettabilità di Piani a Valutazione Ambientale Strategica";

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati e consultati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena; a tali Enti è stato trasmesso il "Rapporto preliminare" di verifica di assoggettabilità a VAS del P.U.A. in oggetto in data 12.02.2009, con lettera prot. n. 13707, richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia sottoposto alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

parere AUSL (prot. 0/12519/17.5.1) pervenuto in data 09.03.2009 (prot. prov. n. 22652 del 09.03.2009), che conclude: *“si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole”*;

parere ARPA espresso in data 11.03.2009 (prot. PGFC 2009/2706), acquisito al protocollo provinciale n. 24529 del 12.03.2009, subordinatamente alla condizione di seguito riportata:

- 1) *L'area dovrà alla rete fognaria pubblica, collegata ad idoneo impianto di trattamento. Pertanto al momento della sua attuazione dovrà esserci l'effettiva possibilità di allacciamento e capacità di trattamento.*

Il parere inoltre fornisce inoltre le seguenti considerazioni per completezza istruttoria e suggerimento di elementi progettuali.

- a) *al momento degli eventuali sbancamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, andranno redatti gli elaborati ai sensi del D.lgs. 3/4/2006 n. 152 così come modificato dal D.lgs. 16/1/2008 (art. n. 186);*
- b) *Al fine di tutelare la risorsa suolo, se non sussistono problematiche geotecniche, i rialzamenti rispetto al piano di campagna andranno realizzati tramite materiale proveniente da demolizioni;*
- c) *In considerazione della opportunità di non appesantire il sistema fognario delle acque piovane e di limitare la riduzione della alimentazione dei sistemi idrici superficiali e sotterranei derivante dalla impermeabilizzazione dei suoli, si suggerisce di realizzare i posti auto esterni con fondo permeabile.*

Ritenute complessivamente condivisibili le valutazioni del proponente e dei soggetti ambientali in merito alla proposta di esclusione da VAS, anche in considerazione dei seguenti fattori:

il Piano attua una modesta area a prevalenza residenziale, seguendo lo schema urbanistico già definito dal PRG e validato da questa Provincia in sede di approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore; ad esso, in particolare, è connesso un indice ecologico di impermeabilità maggiore del 50%. Si nota, infatti, la preponderanza degli spazi verdi rispetto a quelli edificabili;

il Piano prevede la realizzazione di una parte di alloggi da destinare ad edilizia convenzionata, rispetto alla quale viene applicato anche quanto previsto nel “Regolamento per la promozione della qualità bioecologica degli interventi edilizi” del Comune di Forlì, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 23.04.2001;

il Piano, attraverso la previsione dell'area pubblica, concorre alla riqualificazione ambientale della frazione, ampliando significativamente la dotazione di verde pubblico;

il parere favorevole sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio sopra espresso;

Valutato che, proprio in relazione allo spazio verde compreso all'interno del comparto, ricadente all'interno della fascia c) di tutela fluviale del PTCP del rio San Lazzaro, ed in quanto facente parte delle fasce di connessione della ecologica definita nelle zone di tutela delle aste fluviali di pianura dal medesimo PTCP, l'attuazione del piano attuativo possa essere occasione per rafforzare la valenza ecologica di tale spazio, **si sollecita il Comune a conferire un più forte grado di naturalità, di quanto non desumibile dagli elaborati di progetto, alla parte verde pubblica, in special modo nella fascia più prossima al corso d'acqua;**

Ritenuto, pertanto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, sentita l'autorità procedente, che il “Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo a relativo alla ADF 12 comparto est, ubicata in via del Braldo, località Villagrappa nel Comune di Forlì, **possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008,** in quanto la proposta non prefigura impatti significativi sull'ambiente, **chiamando al**

contempo l'Amministrazione comunale a valutare la possibilità di integrare nel Piano quegli accorgimenti e/o aggiustamenti progettuali sollecitati dalle sopra evidenziate valutazioni espresse dalle autorità ambientali e a quanto sopra indicato in merito alla qualificazione più fortemente ecologica dell'area a verde pubblico;

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo;

Verificata la completezza degli atti:

Il Piano risulta completo di tutti i principali elementi ed elaborati costitutivi,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03).
- 2) Di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 24 della L.R. 47/85.
- 3) Di escludere il "Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata relativo a relativo alla ADF 12 comparto est, ubicata in via del Braldo, località Villagrappa nel Comune di Forlì, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, chiamando al contempo l'Amministrazione comunale a valutare la possibilità di integrare nel Piano quegli accorgimenti e/o aggiustamenti progettuali sollecitati dalle sopra evidenziate valutazioni espresse dalle autorità ambientali e a quanto sopra indicato in merito alla qualificazione più fortemente ecologica dell'area a verde pubblico.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza unitamente, ai fini del punto 1 del presente deliberato, ad una copia firmata e timbrata del Piano (n. 27 allegati).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
